

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta da

Dott. ROMANO Michele - Presidente

Dott. TUDINO Alessandrina - Relatore

Dott. CAVALLONE Luciano - Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere

Dott. MORRA Mario - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da

Pi.An. nato a R il (Omissis)

Ve.Va. nato a S il (Omissis)

Pa.An. nato a M il (Omissis)

Si.Gi. nato a S il (Omissis)

St.Fa. nato a S il (Omissis)

avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al riconoscimento del reato di tortura; per il rigetto dei ricorsi nel resto; Uditi i difensori delle parti civili L'avvocato RAFFAELLA TUCCI, per la parte civile L'ALTRO DIRITTO ODV ENTE GENERICO, che si è riportato alle conclusioni scritte, depositate in udienza unitamente alla nota spese;

L'avvocato GIORGIO SANTINI per l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, in

difesa della parte civile MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che ha insistito per la conferma della sentenza impugnata e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; L'avvocato SIMONA FILIPPI, per la parte civile ASS. ANTIGONE ONLUS. che ha insistito per il rigetto dei ricorsi, ed ha depositato conclusioni scritte, alle quali si è riportato, e nota spese;

L'avvocato VANESSA LUPERI, per la parte civile GARANTE NAZIONALE DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, che si è riportata alla memoria scritta, depositata unitamente alla nota spese;

L'avvocato MICHELE GIACOMO CARLO PASSIONE, per la parte civile Ay.Me. che ha insistito per la conferma della sentenza impugnata e depositato conclusioni scritte e nota spese;

L'avvocato CATERINA CALIA, per la parte civile Ba.Fa., che ha insistito per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi come da conclusioni rassegnate, depositate unitamente alla nota spese;

L'avvocato SIMONETTA CRISCI, per la parte civile ASS. YAIRAIHA ONLUS. che, nell'associarsi alle osservazioni esposte dai difensori delle altre parti civili, ha insistito per l'inammissibilità dei ricorsi, con conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

Uditi i difensori degli imputati

per Ve.Va. gli avvocati FABIO D'AMATO e MANLIO MORCELLA, che hanno illustrato i motivi di ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento al reato di tortura e ai reati satellite;

per Pi.An. e Pa.An. l'avvocato PARDO CELLINI, che si è riportato integralmente ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; per

Si.Gi. e St.Fa. gli avvocati MANFREDI BIOTTI e VALTER BISCOTTI, che hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata del 3 aprile 2025, la Corte di appello di Firenze ha, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Siena il 9 marzo 2023, all'esito del giudizio ordinario, confermato l'affermazione di responsabilità di Pi.An. Ve.Va., Pa.An. Si.Gi. e St.Fa. in relazione ai fatti verificatisi l'1 ottobre 2018 presso la Casa di reclusione di San Gimignano. rideterminando il trattamento sanzionatorio ai medesimi irrogato in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giudicate prevalenti, e sostituendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la durata di cinque anni, oltre statuizioni accessorie.

1.1. Agli imputati, tutti nella qualità di agenti della Polizia penitenziaria assegnati alla predetta casa di reclusione, sono stati contestati - a vario titolo ed in concorso con altri, separatamente giudicati - il delitto di tortura in danno del detenuto Ay.Me., le lesioni aggravate inferte alla medesima persona offesa, le minacce aggravate rivolte al detenuto Du.An. talune falsità ideologiche contenute nelle relazioni di servizio e, quanto a Pa.An. il delitto di cui all'art. 608 cod. pen. in relazione alla sottoposizione a di Ay.Me. a isolamento disciplinare cautelare, nonché - limitatamente a Si.Gi. - le lesioni, aggravate ai sensi degli artt. 585, 61 n. 5e 9 cod. pen., cagionate al detenute Ba.Fa.

1.2. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, i fatti riguardano la condotta dispiegata nei confronti di Ay.Me. detenuto in isolamento presso l'apposito reparto della Casa di reclusione di San Gimignano, nel primo pomeriggio dell'1 1 ottobre 2018, da parte di agenti del corpo di Polizia penitenziaria in servizio presso detto istituto. In particolare, dai filmati videoregistrati dalle quattro videocamere installate nel reparto dell'alta e della media sicurezza, è risultato come i predetti pubblici ufficiali, dopo essere convenuti presso il cancello posto in posizione mediana del reparto, si erano diretti alla cella n.4., occupata da Ay.Me., che ne usciva recando in mano un asciugamano e del sapone, e che veniva immediatamente afferrato per le braccia e condotto forzatamente verso il lato opposto del corridoio. Nel corso del tragitto, l'ispettore St.Fa. colpiva ingiustificatamente il predetto con un pugno, sferrato dall'alto verso il basso, facendolo rovinare in terra, anche per effetto delle spinte provenienti dal drappello degli agenti, che continuavano a colpirlo, mentre era riverso al suolo, con plurimi calci per almeno venti secondi; una volta rialzato, Ay.Me. veniva trascinato, di nuovo atterrato, costretto a camminare forzatamente, sebbene avesse perso le pantofole ed i pantaloni fossero scivolati oltre le ginocchia a seguito della seconda caduta; quindi, St.Fa. si era inginocchiato sulla schiena di Ay.Me. - che si trovava in terra immobilizzato - per quasi quaranta secondi, mentre l'assistente capo Si. gli stringeva una mano intorno al collo,

come per soffocarlo, e St.Fa. e Pa. gli torcevano con violenza le braccia dietro la schiena.

Nell'ultimo tratto di marcia, Ay.Me. aveva perso anche i pantaloni, che sarebbero rimasti in giacenza nel corridoio, e - scalzo e con indosso il solo indumento intimo inferiore - veniva introdotto nella cella n. 19, seguito da tutti gli agenti che, a turno, vi entravano e, infine, colà lasciato, senza che alcun agente vi facesse ritorno sino al mattino successivo.

Nel corso della ritirata, si collocano le ulteriori condotte, minatorie e lesive, perpetrate nei confronti dei detenuti ospitati nel medesimo reparto, testimoni oculari e auditivi dei fatti.

1.2. Dalle sentenze di merito risulta come la notizia criminis sia pervenuta alla Procura della Repubblica competente a seguito della segnalazione dei medesimi detenuti ristretti nel reparto, che, dopo averne riferito all'educatrice Br.lv. - che, a sua volta, ne aveva informato la dirigenza della Casa di reclusione - avevano scritto singolarmente, con note del 19 ottobre 2018, al Magistrato di sorveglianza, ricostruendo i fatti di cui erano stati spettatori.

Nel corso delle indagini, venivano acquisiti i filmati delle videocamere installate nel reparto, poste ai quattro vertici del corridoio; venivano autorizzate ed eseguite intercettazioni; veniva assunta - anche nelle forme dell'incidente probatorio - la testimonianza di Ay.Me., che ricostruiva i fatti di causa in maniera sostanzialmente coincidente con quanto emergente dai filmati video, descrivendo, altresì, il clima di tensione corrente sia nei rapporti tra detenuti, che tra questi e gli agenti penitenziari.

I detenuti ospiti del reparto dichiaravano, a loro volta, di avere avuto percezione diretta, dai rispettivi angoli di osservazione, dell'azione violenta degli agenti in danno di Ay.Me.

Ulteriori elementi venivano acquisiti attraverso le testimonianze del personale educativo ed i riscontri sanitari acquisiti e, in particolare, dalla documentazione relativa alla lesione riscontrata il giorno successivo.

Gli imputati Venienti, St.Fa. e Pa.An. rendevano l'esame, affermando di avere eseguito il trasferimento di cella di Ay.Me. per comprovate ed indifferibili esigenze di sicurezza del reparto, compromessa da episodi di reiterata inosservanza delle regole penitenziarie e da incompatibilità tra detenuti, sulla base di un ordine del superiore gerarchico e di non aver partecipato ad alcuno degli atti di violenza contestati.

Il Tribunale di Siena ha - come anticipato - riqualificato il fatto sub a) nell'autonomo reato di tortura in concorso di cui agli artt. 110, 112e 613-bis, comma secondo, cod. pen. e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n.4 cod. pen. contestata al capo B) e ritenuta assorbita nel medesimo capo l'aggravante ex art. 613-bis, comma quarto, cod. pen., ha unificato tutti i reati nel vincolo della continuazione.

1.3. La Corte territoriale ha disatteso le censure difensive relative alla inutilizzabilità delle videoriprese, qualificandole come documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. ed escludendo che l'estrazione dei file video integrasse attività soggetta alle forme di cui all'art. 360 cod. proc. pen.; ha, inoltre, rigettato le doglianze inerenti alla attendibilità delle fonti dichiarative e alla ricostruzione dei fatti, ritenendo che il compendio probatorio dimostrasse un'azione collettiva di sopraffazione posta in essere ai danni di un soggetto privato della libertà personale, senza che ricorressero ragioni giustificative idonee a rendere necessario o proporzionato l'uso della forza nelle modalità concretamente attuate.

Quanto alla qualificazione giuridica, la sentenza impugnata ha confermato l'inquadramento del fatto sub A) ai sensi dell'art. 613-bis, comma secondo, cod. pen., sul rilievo che Ay.Me. ristretto nel reparto isolamento, fosse stato sottoposto da pubblici ufficiali, con abuso dei poteri inerenti alla funzione, ad una pluralità di condotte violente e minacciose produttive di acute sofferenze fisiche e sottoposto ad un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

In tale prospettiva, la Corte d'Appello ha ritenuto che la previsione di cui al secondo comma dell'art. 613-bis cod. pen. integri una fattispecie autonoma di reato e non già una mera circostanza aggravante, e che il requisito delle "più condotte" possa ritenersi integrato anche da una pluralità di atti concentrati nel medesimo contesto temporale. Per altro verso, la Corte di merito ha reputato integrato un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona in ragione delle circostanze susseguenti all'esecuzione del trasferimento di cella e, segnatamente, nell'aver lasciato il detenuto - seminudo e reduce da un'azione violenta - in isolamento, senza verificarne per oltre dodici ore le condizioni personali.

È stata, altresì, confermata l'affermazione di responsabilità degli imputati in ordine alle lesioni aggravate in danno di Ay.Me., alle minacce rivolte a Du.An. alle lesioni inferte a Barone, alle falsità ideologiche contestate e al delitto di cui all'art. 608 cod. pen., ascritto a Pa.An.

La riforma della decisione di primo grado ha riguardato il solo punto del trattamento sanzionatorio la Corte di appello ha riconosciuto a tutti gli imputati le circostanze attenuanti

generiche, valorizzando l'incensuratezza, il contesto di tensione ambientale nel quale i fatti si erano verificati e l'esigenza di una più adeguata modulazione della pena, rideterminandola nei confronti di Pizzuti in anni 4 e mesi 1 di reclusione, di Venienti in anni 4, mesi 2 e giorni 20 di reclusione, di Pa.An. in anni 4 e mesi 1 di reclusione, di Si. in anni 4 di reclusione e di St.Fa. in anni 3 e mesi 8 di reclusione.

2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'Appello di Firenze hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con distinti atti a firma dei rispettivi difensori, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1 Con unico atto, sottoscritto dal comune difensore di fiducia, Avvocato Pardo Cellini, Pa.An. e Pi.An. affidano l'impugnazione a otto motivi.

2.1.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione al rigetto delle richieste di rinnovazione istruttoria formulate in appello, con particolare riguardo all'escussione della Comandante Fantozzi e di ulteriori appartenenti alla polizia penitenziaria, deducendo che la Corte territoriale avrebbe omesso ogni autonoma valutazione circa la decisività delle prove richieste, limitandosi a richiamare la motivazione del primo giudice.

2.1.2. Con il secondo motivo, denunciano violazione di legge processuale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle videoriprese del sistema di sorveglianza interna dell'istituto, assumendo che l'estrazione dei file sarebbe avvenuta in assenza di delega del Pubblico ministero, mediante una selezione parziale del materiale originario, con verbale di acquisizione affetto da incongruenze cronologiche e da irregolarità tali da incidere sulla genuinità, completezza e tracciabilità della prova digitale; deducono, altresì, che la Corte d'Appello avrebbe omesso di confrontarsi effettivamente con le specifiche censure difensive formulate sul punto.

2.1.3. Con il terzo motivo, deducono vizio di motivazione in relazione al mancato esercizio, da parte della Corte d'Appello, del potere devolutivo proprio del giudizio di secondo grado, assumendo che la decisione impugnata si risolverebbe in una motivazione meramente adesiva rispetto a quella di primo grado, priva di effettivo confronto con i motivi di gravame e, dunque, solo apparentemente giustificativa della conferma della responsabilità.

2.1.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti prospettano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 613-bis, comma secondo, cod. pen., sostenendo che la previsione contenuta al secondo comma della norma incriminatrice non integrerebbe un'autonoma fattispecie incriminatrice, ma una circostanza aggravante della figura base prevista dal primo comma, con conseguente erroneità della diversa qualificazione recepita dai giudici di merito.

2.1.5. Con il quinto motivo, Pizzuti deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di minaccia di cui al capo C), assumendo come, a seguito della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2022, la fattispecie sarebbe divenuta procedibile a querela e che la Corte territoriale avrebbe ommesso di verificare, anche d'ufficio, la sussistenza della relativa condizione di procedibilità.

2.1.6. Con il sesto motivo, Pi.An. denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo del delitto di falso ideologico contestato al capo H), deducendo che la Corte d'Appello avrebbe confermato la condanna in termini assertivi, senza confrontarsi con le deduzioni difensive relative all'assenza di volontà decettiva e alla natura interna dell'atto, né con l'argomento secondo cui le eventuali difformità del contenuto della relazione sarebbero riconducibili a errore o approssimazione descrittiva, e non già a consapevole alterazione del vero.

2.1.7. Con il settimo motivo, Pa.An. deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità per il reato di cui all'art. 608 cod. pen., assumendo che la collocazione del detenuto in isolamento cautelare si sarebbe inserita in un contesto funzionale e gerarchico legato a esigenze di ordine e sicurezza dell'istituto, con previo nulla osta sanitario, sì da escludere il carattere arbitrario della misura e, conseguentemente, la tipicità della condotta contestata.

2.1.8. Con l'ottavo motivo, infine, i ricorrenti deducono violazione di legge processuale e vizio di motivazione in ordine alla mancata sospensione delle statuizioni civili e della provvisoria, assumendo che la Corte territoriale avrebbe ommesso di pronunciarsi sulla specifica richiesta proposta in appello ai sensi dell'art. 600, comma 3, cod. proc. pen., senza valutare il rischio di irreperibilità della persona offesa e la conseguente difficoltà di recupero delle somme in caso di riforma della decisione.

2.2. Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso per cassazione Si.Gi., a mezzo del difensore di fiducia, Avvocato VALTER BISCOTTI, affidando l'impugnazione a cinque motivi.

2.2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle videoriprese del sistema di sorveglianza interna della Casa di reclusione di San Gimignano, assumendo che r-inquisizione dei filmati sarebbe avvenuta con modalità irregolari, in assenza delle necessarie garanzie difensive, attraverso un verbale di acquisizione non genuino e mediante plurimi passaggi di copia e trasferimento, tali da incidere sulla autenticità, integrità e tracciabilità della prova digitale.

2.2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di tortura di cui all'art. 613-bis cod. pen., assumendo il difetto degli elementi costitutivi della fattispecie, sia sotto il profilo della gravità delle violenze o minacce, sia con riguardo alla configurabilità di un verificabile trauma psichico o di acute sofferenze fisiche, nonché contestando la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei detenuti escussi, oltre alla ricostruzione della dinamica del trasferimento di cella del detenuto Ay.Me..

2.2.3. Con il terzo motivo, prospetta violazione di legge in ordine alla qualificazione dell'art. 613-bis, comma secondo, cod. pen., sostenendo che la relativa previsione non integrerebbe una fattispecie autonoma di reato, ma una circostanza aggravante della figura base di cui al primo comma, con conseguente erroneità della diversa qualificazione recepita dai giudici di merito.

2.2.4. Con il quarto motivo, deduce vizio di motivazione in riferimento alla conferma della responsabilità per il reato di lesioni contestato al capo B), assumendo che la ritenuta derivazione causale della ferita lacero-contusa riportata dal detenuto Ay.Me. dalle condotte contestate non troverebbe adeguato riscontro negli atti, nelle immagini video e nella documentazione sanitaria, risultando la motivazione fondata su inferenze non sufficientemente supportate sul piano probatorio.

2.2.5. Con il quinto motivo, infine, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per i reati di cui ai capi E) e G), assumendo, quanto al reato di falso ideologico contestato in relazione alla relazione di servizio, la mancanza dell'elemento soggettivo e la natura non decisiva delle difformità contestate, e, quanto al reato di lesioni contestato al capo E), il difetto di prova circa la volontà di cagionare l'evento lesivo.

2.3. Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso per cassazione St.Fa., a mezzo del difensore di fiducia, Avvocato VALTER BISCOTTI, affidando l'impugnazione a quattro motivi, formulati con cadenze argomentative del tutto sovrapponibili al ricorso proposto nell'interesse di Si.Gi.

2.4. Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ve.Va., a mezzo dei difensori di fiducia, Avvocati FABIO D'AMATO e MANLIO MORCELLA, con separati atti, affidando complessivamente l'impugnazione a plurimi motivi.

2.4.1. Con un primo ordine di censure, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di tortura contestato al capo A), contestando, sotto un primo profilo, la ricorrenza della ed. "doppia conforme", sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe operato una rivisitazione non meramente adesiva della decisione di primo grado; nel merito, denuncia l'erronea applicazione dell'art. 613-bis cod. pen. e il travisamento delle prove, contestando la ricostruzione del trasferimento di cella del detenuto Ay.Me. in termini di "spedizione punitiva", la configurabilità del concorso del ricorrente nel delitto di tortura e la valutazione del compendio dichiarativo e documentale valorizzato dai giudici di merito.

2.4.2. Con ulteriori doglianze, deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione in ordine all'acquisizione, alla completezza e alla utilizzabilità delle videoriprese del sistema di sorveglianza interna della Casa di reclusione di San Gimignano, assumendo che non sarebbe stato rispettato il protocollo normativo relativo alla formazione, duplicazione e conservazione della prova digitale, con conseguente compromissione del diritto di difesa, anche in ragione della mancata acquisizione delle immagini riferite all'intera giornata dell'1 1 ottobre 2018; in tale ambito, contesta, altresì, l'erronea qualificazione del comma secondo dell'art. 613-bis cod. pen. come autonoma fattispecie incriminatrice, sostenendo che si tratterebbe di circostanza aggravante, nonché il difetto degli elementi costitutivi della tortura sotto il profilo della pluralità delle condotte, della gravità delle violenze e della stessa configurabilità della fattispecie alla luce della giurisprudenza convenzionale.

2.4.3. Con altro motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di lesioni aggravate di cui al capo B), assumendo che il giudizio di responsabilità si fonderebbe su un percorso argomentativo illogico e congetturale, non essendo emerso dalle immagini video alcun contatto con la parte del volto interessata dalla lesione riscontrata e risultando, inoltre, incompatibile con la natura e con l'entità delle conseguenze descritte dalla persona offesa; sotto distinto e concorrente profilo, deduce che difetterebbe, in ogni caso, la prova del dolo di lesioni, con conseguente necessità di

ricondere l'eventuale evento lesivo alla fattispecie di cui all'art. 613-bis, comma quarto, cod. pen. ovvero, in subordine, all'art. 590 cod. pen.

2.4.4. Con ulteriori censure, il ricorrente contesta la ritenuta sussistenza del delitto di minaccia aggravata di cui al capo C), sul rilievo della inidoneità offensiva delle condotte ascrittegli e della mancanza della condizione di procedibilità, nonché la configurabilità del reato di falso ideologico di cui al capo F), assumendo che difetterebbe l'elemento soggettivo del dolo e che la motivazione della sentenza impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con la prospettata natura non fraudolenta delle inesattezze contestate.

2.4.5. Con ultimo motivo, infine, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, assumendo che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, avrebbe omesso di estenderne gli effetti ai reati satellite o, comunque, di motivare sul mantenimento degli aumenti per la continuazione.

3. Con memoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, Nicola Lettieri, ha anticipato le conclusioni, nei termini riportati in epigrafe.

4. L'11 maggio 2026, è pervenuta nomina dell'Avvocato Manfredi Biotti nell'interesse di Si.Gi.

Il 30 maggio 2026 è pervenuta memoria di replica alla memoria del Procuratore generale, contenente motivi nuovi, proposti dall'Avvocato Pardo Cellini nell'interesse di Pa.An. e Pi.An.

L'Avvocato Michele Passione, nell'interesse della parte civile Ay.Me. ha depositato il 28 maggio 2026 memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale.

L'Avvocato VANESSA LUPERI, nell'interesse del "Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale" ha depositato, il 27 maggio 2026, conclusioni e nota spese.

L'Avvocato RAFFAELLA TUCCI, nell'interesse delle parti Civili "L'altro diritto ODV" e "Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di S " ha depositato, il 30 maggio 2026, conclusioni e nota spese.

L'Avvocato SIMONA FILIPPI, nell'interesse della parte civile Associazione Antigone onlus, ha depositato, il 29 maggio 2026, conclusioni e nota spese.

L'Avvocato Simonetta Crisci, nell'interesse di 'Yairaha Onlus' ha depositato, il 4 giugno 2026, conclusioni e nota spese.

5. Su richiesta delle difese il ricorso è stato trattato con la presenza delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi debbono essere rimessi alle Sezioni unite di questa Corte.

Le comuni censure dei ricorrenti introducono il tema della qualificazione giuridica della fattispecie prevista dall'art. 613-bis, comma secondo, cod. pen., di cui si contesta la configurazione in termini di delitto autonomo e di cui si prospetta la controversa ricostruzione dogmatica.

1. La risoluzione della questione indicata sembra porsi in termini di rilevanza per la definizione della regiudicanda all'odierno esame del Collegio, palesandosi in limine come non manifestamente fondata la censura - proposta nel primo motivo dei ricorsi - afferente all'utilizzabilità delle videoriprese, registrate dal circuito in dotazione alla Casa di reclusione di San Gimignano.

1.1. Come già ribadito da questa Sezione (Sez. 5, n. 42647 del 03/10/2024, C., Rv. 287245 - 02), le videoregistrazioni relative agli spazi comuni e alle celle degli istituti penitenziari, effettuate al di fuori del procedimento penale, sono utilizzabili come documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., in quanto gli ambienti penitenziari non sono nel possesso esclusivo dei detenuti, ma luoghi pubblici, ovvero aperti o esposti al pubblico, nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che può farne uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto.

Si è infatti precisato che

- le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 cod. proc. pen.

Le medesime videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, vanno, invece, incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267).

E non vi è dubbio che le parti comuni di un istituto penitenziario non costituiscano "privata dimora", ma siano, invece, quantomeno luoghi aperti al pubblico. Lo si è, esemplificativamente, affermato in tema di oltraggio ed in tema di intercettazioni

- ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la cella e gli ambienti penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico, e non come luogo di privata dimora, non essendo nel "possesso" dei detenuti, ai quali non compete alcuno "ius excludendi alios", tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto (Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018, Rv. 273417);

- ai fini dell'ammissibilità ed utilizzabilità delle intercettazioni tra presenti di cui all'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen., la cella e gli ambienti penitenziari non sono luoghi di privata dimora, non essendo nel "possesso" dei detenuti, ai quali non compete alcun diritto di esclusione; tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può farne uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto (Sez. 1, n. 32851 del 06/05/2008, Sapone, Rv. 241228).

Siffatti principi sono stati, da ultimo, ribaditi anche da Sez. 5, n. 20675 del 6/04/2026 che - pronunciandosi sui fatti all'odierno vaglio, separatamente definiti nei confronti dei coimputati giudicati nelle forme del giudizio abbreviato - ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità anche facendo riferimento ai limiti di deducibilità del vizio discendenti dalla scelta del rito.

1.2. Nel quadro così delineato, anche le censure (ri)proposte nei ricorsi all'esame di questo Collegio, indirizzate all'evidenziazione di specifiche criticità nell'estrazione, nella conservazione e nella riproduzione delle videoriprese, non sembrano cogliere nel segno.

Va, al riguardo, premesso come le videoregistrazioni in atti - estrapolate dal circuito su disposizione del direttore della Casa di reclusione, prima ancora della delega d'indagini disposta dal Pubblico ministero, a cura dell'agente Am., mediante copia su un supporto mobile (pen-drive) e immediatamente riversate su un dispositivo informatico fisso - si sviluppino secondo una ininterrotta sequenza temporale, evidente dal timecode sovraimpresso, che ne esclude ex se ogni manipolazione e ne conferma la genuinità.

A fronte di siffatta evidenza, che i ricorsi neppure contestano, sembrano prive di effettiva attitudine demolitoria le censure rivolte all'attendibilità del verbale di acquisizione dei files del 15 ottobre 2018, nella parte in cui è attestata la data dell'operazione e la presenza della Comandante Fa. - risultata invece assente dall'istituto - rilevando, invece, la data del 9 novembre 2018, apposta in calce e sottoscritta anche dalla direttrice dell'istituto, in cui il relativo reperto è stato consegnato alla polizia giudiziaria delegata.

Del resto, deve osservarsi che l'estrazione dei files video è stata effettuata su iniziativa della dirigenza della Casa di reclusione prima ancora della delega d'indagini, e che, in ogni caso, l'attività di indagine svolta dalla polizia giudiziaria non deve necessariamente, per ogni singolo passaggio, essere accompagnata da un apposito processo verbale, ben potendo trovare adeguata descrizione nella successiva comunicazione all'autorità giudiziaria dei singoli atti di indagine compiuti. E dalla stessa comunicazione di riscontro alla delega di indagine del pubblico ministero, sottoscritta il 9 novembre 2018, emergono, nel dettaglio, le operazioni di estrazione dei filmati dai supporti delle videocamere di sicurezza, così come risulta che la copia dei filmati ritenuti rilevanti per le indagini sia stata regolarmente depositata, costituendo pertanto la "copia clone", e fosse così a disposizione anche della difesa, per ogni duplicazione, verifica ed approfondimento.

1.3. A siffatte considerazioni deve, poi, aggiungersi come le deduzioni critiche dei ricorrenti si rivelino generiche, ove si consideri come, in tema di inutilizzabilità della prova, il relativo motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità del medesimo per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione dell'elemento ritenuto inutilizzabile ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed influenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218); illustrazione che nei ricorsi manca del tutto, a fronte di un composito e variegato corredo probatorio (dichiarazioni della persona offesa assunte nelle forme dell'incidente probatorio; certificazioni mediche; dichiarazioni testimoniali; conversazioni intercettate dopo i fatti).

Infine, le doglienze che postulano l'irripetibilità della prova in conseguenza della automatica e periodica sovraimpressione delle registrazioni o che contestano la parziale masterizzazione delle immagini relative alla giornata dell'1 ottobre 2018 finiscono per lamentare non l'inutilizzabilità della prova, bensì la sua attitudine dimostrativa e la sua portata selettiva, senza, tuttavia, neppure adombrare una manipolazione pregiudicante del significato delle immagini acquisite.

I motivi proposti sul punto sembrano, pertanto, inconducibili.

2. La non manifesta fondatezza dell'eccezione di inutilizzabilità rende rilevante la questione enunciate in premessa che, anche per la sua importanza, ritiene il Collegio imponga la rimessione dei ricorsi alle Sezioni Unite di questa Corte.

Si registra, invero, un contrasto interpretativo, nella giurisprudenza di legittimità, sulla qualificazione della fattispecie prevista dall'art. 613-bis, comma secondo, cod. pen. in termini di reato autonomo o di circostanza aggravante indipendente rispetto alla generale ipotesi disciplinata dal comma primo della medesima disposizione.

2.1. Prima di dare conto dei termini del contrasto, non sembra ultroneo richiamare, in premessa ed in estrema sintesi, la genesi della norma incriminatrice in argomento.

2.1.1. La Convenzione ONU del 1984 contro la tortura ed altri trattamenti e pene crudeli, inumane e degradanti (c.d. CAT), approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1984 e ratificata dall'Italia con l. 3 novembre 1988, n. 498, prevede l'obbligo per gli Stati di legiferare affinché qualsiasi atto di tortura sia espressamente e immediatamente previsto come reato nel diritto penale interno. Siffatta Convenzione ha delineato - per quanto qui interessa - una soglia minima di punibilità della tortura, privilegiando quelle forme in cui la struttura del reato richiede il dolo specifico, nel senso che la condotta debba tendere al conseguimento di tre scopi alternativi 1) ottenere informazioni o confessioni; 2) punire, intimidire o fare pressioni; 3) discriminare, e che sia posta in essere da funzionari pubblici.

La Convenzione consente, nondimeno, agli Stati di prevedere una fattispecie di più ampia portata e perciò maggiormente comprensiva, nel rispetto della soglia minima fissata dagli standard definitivi enunciati. In altri termini, il modello legale di reato configurato negli ordinamenti giuridici nazionali non può circoscrivere l'area di punibilità minima fissata dalla

Convenzione, con la conseguenza che non può restringere, limitandone la portata, gli elementi costitutivi della "tortura di Stato" ivi delineati.

Il divieto di tortura è previsto altresì - tra le altre fonti - dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall'Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848, e dall'art. 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966 e ratificato dall'Italia con l. 25 ottobre 1977, n. 881, al quale si collega la Dichiarazione ONU sulla protezione di tutte le persone sottoposte a forme di tortura e altre pene o trattamenti inumani, crudeli o degradanti adottata dall'Assemblea generale il 9 dicembre 1975, cui è seguita la Convenzione ONU citata, nonché dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 26 novembre 1987, ratificata dall'Italia con l. 2 gennaio 1989, n. 7, entrata in vigore in Italia il 1 aprile 1989.

2.1.2. L'Italia ha dato attuazione agli obblighi di incriminazione della tortura con la legge 14 luglio 2017, n. 110, recante "Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano", che ha inserito nel codice penale gli artt. 613-bis e 613-ter cod. pen., nonché, sul versante processuale, la regola di inutilizzabilità delle dichiarazioni o informazioni ottenute mediante tortura, prevista dall'art. 191, comma 2-bis, cod. proc. pen.

L'iter parlamentare si è sviluppato nel corso della XVII legislatura attraverso una pluralità di iniziative confluite in un testo unificato il disegno di legge S. 10, approvato dal Senato il 5 marzo 2014 unitamente ai disegni di legge S. 362, S. 388, S. 395, S. 849 e S. 874, è stato trasmesso alla Camera, dove ha assunto il n. C. 2168 ed ha assorbito ulteriori proposte; modificato dalla Camera il 9 aprile 2015 e nuovamente approvato dal Senato il 17 maggio 2017, è stato infine approvato in via definitiva dalla Camera il 5 luglio 2017.

La fase conclusiva del procedimento legislativo si colloca in un contesto segnato dalle ripetute sollecitazioni della giurisprudenza convenzionale. Dopo la sentenza Cestaro c. Italia del 7 aprile 2015, relativa ai fatti della scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001, la Corte EDU, con la sentenza Bartesaghi Gallo e altri c. Italia del 22 giugno 2017, ha nuovamente ravvisato la violazione dell'art. 3 CEDU, sul versante sostanziale e procedurale, stigmatizzando l'inadeguatezza del quadro normativo interno a reprimere efficacemente condotte qualificabili come tortura.

Le pronunce della Corte di Strasburgo hanno evidenziato non solo l'esigenza di una risposta sanzionatoria adeguata ai fatti di tortura commessi da pubblici agenti, ma anche la necessità

di prevenire forme di impunità derivanti dall'inadeguatezza delle fattispecie allora disponibili, dalla prescrizione dei reati e dalle difficoltà di identificazione dei responsabili.

Dai lavori preparatori emerge, dunque, una duplice direttrice da un lato, l'adempimento degli obblighi internazionali e convenzionali di incriminazione effettiva della tortura, con particolare riferimento alla tortura commessa nell'esercizio di poteri pubblici; dall'altro, la scelta di apprestare una tutela più ampia della dignità e della libertà morale della persona, non circoscritta al solo paradigma della tortura di Stato.

La Relazione illustrativa al testo unificato muove dalla ricognizione delle fonti sovranazionali - Convenzione ONU contro la tortura, art. 3 CEDU, art. 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e Convenzione europea per la prevenzione della tortura - non in chiave meramente descrittiva, ma quale fondamento assiologico e politico-criminale dell'intervento.

Il divieto di tortura è assunto come presidio assoluto della dignità della persona e come limite invalicabile all'esercizio di qualsiasi potere coercitivo, tanto più quando esso sia esercitato da soggetti investiti di pubbliche funzioni.

La scelta legislativa non si è, tuttavia, esaurita nella riproduzione del paradigma convenzionale minimo.

La Convenzione ONU del 1984 individua il nucleo indefettibile della tortura nella condotta posta in essere da un pubblico ufficiale, da altro soggetto agente a titolo ufficiale, ovvero con il consenso o l'acquiescenza di costoro; essa, nondimeno, non preclude agli ordinamenti interni di assicurare una tutela più estesa, comprensiva anche di condotte di grave sopraffazione realizzate da privati.

Ne consegue che il legislatore italiano ha inteso, da un lato, assicurare la repressione della tortura pubblica o di Stato, storicamente e convenzionalmente posta al centro delle fonti sovranazionali, e, dall'altro, ampliare l'area di tutela della persona vulnerabile oltre tale modello minimo, ricomprendendo anche ipotesi di tortura comune o privata.

2.1.3. In questa prospettiva si spiega la struttura bifasica dell'art. 613-bis cod. pen., rubricato "Tortura".

Il primo comma delinea una fattispecie comune, realizzabile da "chiunque", idonea a reprimere forme di violenza, minaccia o trattamenti inumani e degradanti posti in essere nei confronti di persona privata della libertà personale, affidata alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza dell'agente, ovvero comunque in condizioni di minorata difesa.

Il secondo comma, invece, valorizza la dimensione pubblicistica della tortura, prevedendo l'ipotesi in cui "i fatti di cui al primo comma" siano commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio.

La duplice previsione risponde, pertanto, ad una scelta di politica criminale diretta a coniugare l'adempimento degli obblighi sovranazionali, centrati sulla tortura pubblica, con una tutela interna più ampia, estesa anche alle forme private di grave sopraffazione della persona.

Tale assetto normativo non esclude, tuttavia, il profilarsi di margini di incertezza quanto alla qualificazione dogmatica del rapporto tra i due commi.

2.2. Le prime pronunce di questa Corte si sono orientate verso la ricostruzione della fattispecie prevista dal comma secondo dell'art. 613-bis cod. pen. in termini di reato comune aggravato dalla qualità dell'agente.

2.2.1. Già Sez. 5, n. 47079 del 08/07/2019, R., Rv. 277544 - 02 ha sottolineato come la nuova legge, tra l'ipotesi del reato comune e quella del reato proprio, abbia accolto "una sorta di terza via, consistente nella previsione di un reato comune, accompagnata da un aggravamento afflittivo nell'ipotesi in cui la tortura sia commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio il legislatore ingloba nel nuovo reato sia il fenomeno della tortura comune, commessa da chiunque, sia quello della cosiddetta "tortura di Stato", in cui il soggetto attivo è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio", evidenziando come la soluzione - pur non condivisa da quanti ritengono che il fenomeno della tortura, nella sua essenza, includa esclusivamente i fatti di violenza fisica o morale perpetrati da pubblici ufficiali nei confronti di individui che, per varie ragioni, si trovano sottoposti al loro potere (ed. tortura di Stato), in tal senso deponendo sia la nozione storica di tortura, sia quella di diritto internazionale -tiene conto dell'esperienza proveniente dalla realtà criminologica, che dimostra come la tortura possa assumere anche una dimensione inter-privatistica.

Nella stessa decisione è stato espressamente rimarcato come la previsione di una fattispecie comune risulti "maggiormente coerente con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che interpreta il divieto di tortura di cui all'art. 3 Cedu come riferito a tutti i soggetti dell'ordinamento, pubblici o privati che siano. In tale prospettiva, la tortura consiste nell'atto di cagionare scientemente a un soggetto indifeso intense sofferenze, di natura fisica o psichica, a prescindere dalla qualità soggettiva dell'autore della condotta".

Nello stesso senso muovono Sez. 5, n. 50208 del 11/10/2019, S., Rv. 277841 - 01, che descrive la norma di nuovo conio come disciplinante "un reato comune, contemplando l'eventualità che esso sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio come circostanza aggravante" e Sez. 5, n. 8970 del 09/11/2021, dep. 2022, M., Rv. 283071 - 01, che - nel rimarcare la peculiare declinazione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato con riferimento ai reati contro la P.A., anche dopo l'introduzione, nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47 - ha espressamente qualificato il delitto di tortura di cui al comma secondo della disposizione in parola, peraltro in fattispecie omogenea rispetto a quella qui scrutinata, quale "reato comune".

Analoga qualificazione è stata accolta da Sez. 5 n. 36970 del 07/07/2023, L., Rv. 285773 - 01 e da Sez. 5, n. 1243 del 20/12/2023, dep. 2024, L., Rv. 285753 - 01.

2.2.2. Sez. 3, n. 32380 del 25/05/2021, non massimata, ha - pronunciando in un caso di tortura c.d. privata - reso, invece, un'interpretazione di segno contrario.

Nel quadro degli obblighi sovranazionali di incriminazione, il precedente in parola ha ritenuto come la legge n. 110 del 2017 abbia, con l'articolo 613-bis del codice penale, "tipizzato il reato di tortura, strutturato come delitto "a geometria variabile", potendo l'ambito di operatività della norma penale ricomprendere sia la tortura privata (cosiddetta comune o orizzontale o impropria articolo 613-bis, primo comma) e sia la tortura pubblica (cosiddetta di Stato o verticale o propria articolo 613-bis, secondo comma)", facendone derivare la configurazione di "due autonomi titoli di reato e, quindi, (di) due diverse e autonome fattispecie incriminatrici, a disvalore progressivo, secondo la qualifica del soggetto attivo del reato la tortura pubblica (reato proprio) se il soggetto attivo sia un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio che commetta il fatto tipico descritto nell'articolo 613-bis, comma 1, del codice penale con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio; tortura privata (reato comune) negli altri casi".

Analizzando la norma incriminatrice, la decisione in esame ne ha valorizzato la collocazione sistematica in seno ai delitti contro la persona, tra i delitti contro la libertà individuale e, in particolare, alla fine della sezione relativa ai delitti contro la libertà morale, inferendone come "l'oggettività giuridica criminosa "generica" debba identificarsi nella tutela della c.d. libertà morale o psichica della persona, intesa come diritto dell'individuo di autodeterminarsi liberamente, in assenza di coercizioni fisiche e psichiche che ne limitino la libertà di movimento (personale), libertà pesantemente pregiudicata da condotte costrittive (violenze o minacce gravi oppure da una condotta commessa con crudeltà) che cagionano acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza dell'agente oppure che versi in una situazione di assoluta vulnerabilità (minorata difesa), con la conseguenza che la forza di resistenza del soggetto passivo risulta, in quest'ultimo caso, ostacolata da particolari condizioni personali e ambientali che facilitano l'azione criminale del colpevole e che rendono effettiva la signoria o il controllo dell'agente sulla vittima, agevolando // depotenziamento se non l'annullamento delle capacità di reazione di quest'ultima (Sez. 5, n. 50208 dei 11/10/2019, S., Rv. 277841 - 04; Sez. 5, n. 47079 del 08/07/2019, R., Rv. 277544 - 03), e tutto ciò quando il fatto di reato sia commesso con più condotte o, in mancanza di condotte plurime, comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona".

Tanto premesso, è stato rimarcato come l'asse della lesività del delitto sia "calibrato sulla natura della condotta nella tortura privata, dove non rileva affatto la qualifica giuridica soggettiva dell'agente se non limitatamente ad un elemento costitutivo di fattispecie rappresentato dai rapporti di affidamento, affrancati però completamente dalla componente pubblicistica, mentre il fulcro dell'offesa, nel reato di tortura pubblica, è spostato sull'esercizio illegale del potere o del servizio pubblico, cosicché la medesima condotta acquista un maggiore disvalore, risultando perciò il fatto di reato più gravemente (e autonomamente) punito, in considerazione, come è stato opportunamente osservato, della perversione del potere coercitivo affidato ai funzionari pubblici, il quale tradisce il senso e sormonta i limiti per il quale il potere è stato conferito, vulnerando nel suo significato più sostanziale il principio di legalità, perno di qualsiasi Stato di diritto e la cui osservanza è, in primis, imposta agli organi pubblici. Tuttavia, l'oggettività giuridica criminosa "specificata", ossia il bene giuridico tutelato dall'incriminazione, ha un contenuto più pregnante. Consistendo la tortura nell'inflizione brutale di sofferenze corporali, essa determina un grave e prolungato patimento fisico e morale dell'essere umano che la patisce, cosicché la sua particolarità risiede nella conclamata e terribile attitudine che la stessa possiede e cioè quella di assoggettare completamente la persona la quale, in balia dell'arbitrio altrui, è trasformata da essere umano in cosa, ossia in una "res" oggetto di accanimento. La sofferenza corporale, fisica e/o psichica, inflitta a una persona umana è tuttavia solo una componente della fattispecie incriminatrice, ma il contenuto preciso dell'offesa penalmente rilevante sta nella lesione della "dignità umana", che costituisce la cifra comune della lesività specifica, tanto

del reato di tortura privata quanto del reato di tortura pubblica, e che si traduce nell'asservimento della persona umana e, di conseguenza, nell'arbitraria negazione dei suoi diritti fondamentali inviolabili. Trattandosi di un concetto relazionale, l'offesa penalmente rilevante può riguardare differenti fenomeni di compressione del bene giuridico (dignità umana o della persona), cosicché le forme di tutela possono essere diversamente modulate dal legislatore attraverso la previsione di modelli legali di reato calibrati sul tipo di incriminazione (schiavitù, tratta, tortura, ecc.). Nel caso di specie, con la previsione del modello legale descritto nell'articolo 613-bis del codice penale, si è voluto ampliare il raggio dell'incriminazione rispetto alla soglia minima richiesta, come *ius cogens*, dal diritto internazionale, riconoscendo la configurabilità del reato anche nelle relazioni private, fermo restando che la tortura pubblica non può assumere la forma circostanziale rispetto a quella privata, ma costituisce un reato autonomo sia per la natura del soggetto attivo, sia per l'indipendenza del trattamento sanzionatorio rispetto alla tortura privata e sia per la necessità di un obbligo di incriminazione specifico di quest'ultima fattispecie, non anche dell'altra, obbligo che sarebbe da considerare disatteso, con diretta collisione del diritto interno con quello internazionale, nel caso in cui si considerasse il secondo comma dell'articolo 613-bis del codice penale una circostanza di un altro reato, e cioè della tortura privata, il cui obbligo di incriminazione non era vietato ma neppure imposto, diversamente dalla tortura di Stato, dalle carte internazionali".

Siffatta impostazione è stata accolta da Sez. 1, n. 37171 del 29/04/2024, F., Rv. 287067 - 01 e - Sez. 5, n. 20675 del 09/04/2026, non massimata, cit.

In particolare, il precedente da ultimo evocato - reso, come già anticipato, per gli stessi fatti oggi al vaglio del Collegio - ha mostrato condivisa adesione all'indirizzo affermato da Sez. 3, n. 32380 del 2021, riproponendone le cadenze argomentative.

2.3. La sentenza impugnata si è - nel solco delle argomentazioni rassegnate dal giudice di primo grado - conformata all'opzione ermeneutica da ultimo richiamata.

2.3.1. Riprendendo gli argomenti già illustrati nella sentenza di questa Corte n. 32380 del 2021 cit., la Corte di merito ha valorizzato, quali decisivi indicatori interpretativi a sostegno della tesi della natura di reato autonomo della fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 613-bis cod. pen.

- la distorsione dell'esercizio del pubblico potere, che qualifica l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 613-bis cod. pen., incidendo sul bene giuridico protetto e sul disvalore di fattispecie;

- la previsione di una cornice edittale autonomamente determinata;

- l'interpretazione sistematica, che segnala la previsione di una specifica scriminante, disciplinata all'art. 613-bis, comma terzo, richiamato dal comma secondo; il rinvio alle "pene di cui ai commi precedenti" contenuto nell'art. 613-bis, comma quarto e la previsione, all'art. 613-tercod. pen., della fattispecie di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura, trattandosi di riferimenti ritenuti non confacenti ad un mero reato circostanziato;

- la valorizzazione della sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2023 quale avallo decisivo dell'indirizzo espresso da Sez. 3, n. 32380 del 2021, cit., sulla qualificazione della tortura di Stato in termini di reato autonomo.

2.3.2. Siffatta ermeneusi è stata contestata nei ricorsi mediante una puntuale confutazione degli argomenti posti a suo fondamento, così da riproporre una alternativa interpretativa che riflette un contrasto giurisprudenziale tuttora irrisolto e che si inserisce in un dibattito dottrinale ancora aperto.

3. Ritiene il Collegio che gli argomenti illustrati nelle soluzioni antagoniste che si contendono il campo non consentano di privilegiare senz'altro la tesi della previsione di due autonome fattispecie di reato.

3.1. L'opzione che sostiene l'autonomia della tortura pubblica trova significativo riscontro in dottrina, ove si è sottolineato come il comma secondo dell'art. 613-bis cod. pen. non si limiti a introdurre un incremento sanzionatorio collegato alla qualifica pubblicistica dell'agente, ma individui una fattispecie propria, sorretta da un autonomo disvalore, derivante dall'abuso della funzione pubblica e dalla violazione del dovere statutale di protezione della persona privata della libertà o, comunque, assoggettata al potere dell'agente. Siffatta impostazione è stata valorizzata, invero, nei commenti alla giurisprudenza di legittimità che ha qualificato la tortura pubblica come autonomo titolo di reato, permanendo, tuttavia, opinioni che continuano ad interrogarsi sulla natura autonoma o circostanziale della previsione.

3.2. Secondo una diversa ricostruzione, l'art. 613-bis, comma secondo, cod. pen. non configura un autonomo titolo di reato, ma una circostanza aggravante speciale della fattispecie prevista dal comma primo.

L'argomento muove, anzitutto, dal dato letterale il comma secondo non procede a una autonoma descrizione della condotta, dell'evento e delle condizioni in cui versi la vittima, ma richiama espressamente "i fatti di cui al primo comma", limitandosi ad aggiungere la qualifica soggettiva dell'autore - pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio - e il nesso funzionale costituito dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio. Se ne fa derivare una relazione di accessorietà strutturale rispetto alla fattispecie comune, nella quale la qualità pubblicistica dell'agente non fonda un diverso fatto tipico, ma determina un aggravamento del medesimo fatto di tortura, in ragione del maggior disvalore derivante dall'abuso della funzione pubblica. In questa prospettiva, la diversa cornice edittale prevista dal comma secondo non è reputata di per sé decisiva nel senso dell'autonomia, potendo il legislatore prevedere circostanze ad effetto speciale, con previsione della pena in via autonoma o indipendente rispetto alla cornice edittale della fattispecie base.

In tale assetto, la tortura pubblica viene costruita come una forma qualificata della tortura comune, caratterizzata da un incremento del disvalore soggettivo e funzionale, ma non da una diversa oggettività giuridica, restando comune il nucleo offensivo della fattispecie, individuato nella lesione della dignità, della libertà morale e dell'integrità psico-fisica della persona offesa.

Nei termini così sintetizzati, la riflessione dottrinale non offre un criterio risolutivo autonomo, ma riflette e ripropone il medesimo dibattito interpretativo emerso nella giurisprudenza di legittimità.

3.3. Indicazioni utili alla soluzione della questione qui devoluta si traggono dalle decisioni con le quali questa Corte, in fattispecie analogamente problematiche, ha affrontato il tema della qualificazione di una previsione normativa come autonomo titolo di reato ovvero come circostanza aggravante.

Da tali arresti emerge la premessa comune secondo cui la distinzione tra elemento costitutivo di una fattispecie autonoma ed elemento circostanziale non può essere affidata a un criterio astratto e predeterminato, ma deve essere desunta dalla disciplina positiva e, in particolare, dalla struttura della descrizione normativa.

In siffatta prospettiva, le Sezioni Unite hanno progressivamente privilegiato il criterio strutturale della descrizione del precetto penale, attribuendo rilievo alla conformazione normativa della fattispecie più che agli indici meramente formali o alle ragioni di politica criminale.

3.3.1. Preso atto dell'inidoneità ermeneutica dei c.d. "elementi di specializzazione", Sezioni Unite Fedi (n. 26351 del 26/06/2002, Rv. 221663 - 01) hanno evidenziato come non esista alcuna differenziazione ontologica tra elementi costitutivi (o essenziali) e elementi circostanziali (a accidentali) del reato, atteso che siffatti elementi possono distinguersi solo in base alla disciplina positiva che ne stabilisce il legislatore, come si evince dalla lettura degli artt. 61, 62 e 84 cod. pen., laddove riconoscono esplicitamente che lo stesso fatto materiale può essere considerato dalla legge ora come elemento costitutivo, ora come circostanza del reato.

Se quindi il legislatore è libero di assumere un dato fattuale nell'una o nell'altra categoria, per risolvere la questione occorre necessariamente accertare quale sia esattamente la *voluntas legis*, attraverso il criterio strutturale della descrizione del precetto penale.

Nel risolvere la questione devoluta riguardo i rapporti tra gli artt. 640-bis e 640 cod. pen., Sezioni Unite Fedi hanno valorizzato la descrizione della fattispecie, operata mediante il rinvio al reato base, seppur con l'integrazione di un oggetto materiale specifico sia della condotta che della disposizione patrimoniale, evincendo da siffatta struttura la volontà del Legislatore di configurare soltanto una circostanza aggravante del delitto di truffa.

A tal fine, le Sezioni Unite hanno puntualmente superato le obiezioni mosse all'interpretazione privilegiata, reputando come i casi per i quali la descrizione per *relationem* è stata ritenuta compatibile con la configurazione di un autonomo reato non reggessero ad un'analisi critica più attenta; che la preoccupazione di non indebolire la repressione e la prevenzione di un fenomeno criminale - sottesa alla tesi che opta per la qualificazione della fattispecie come autonomo titolo di reato - non possa essere perseguita a costo di manipolazione esegetiche, che finiscono per tradire la oggettiva volontà della legge; che, restando immutata la struttura essenziale del reato, non muta neppure il bene giuridico tutelato, che si arricchisce solo dell'ulteriore interesse coinvolto dall'elemento specializzante.

In definitiva, Sezioni Unite Fedi hanno ritenuto come sia proprio la struttura della fattispecie penale specializzante, definita da un lato attraverso il richiamo degli elementi essenziali del delitto-base e, dall'altro, con l'introduzione di un elemento specifico, estraneo alla struttura

essenziale del secondo, a denotare la inequivoca volontà legislativa di configurare una circostanza aggravante e non un diverso titolo di reato, in quanto la descrizione della fattispecie non immuta gli elementi essenziali del delitto a cui rimanda, né quelli materiali né quelli psicologici, ma introduce soltanto un elemento ulteriore specifico, sicché tra reato-base e reato circostanziato intercorre un rapporto di specialità unilaterale, per specificazione o per aggiunta, nel senso che il secondo include tutti gli elementi essenziali del primo con la specificazione o l'aggiunta di elementi circostanziali.

La stessa sentenza ha, infine, anche lambito il tema del concorso di circostanze convergenti che - coerentemente all'impostazione accolta - trovano nell'art. 68 cod. pen. specifica disciplina.

3.3.2. La valenza della sovranità della voluntas legis si coglie in modo emblematico in riferimento all'evoluzione storica della qualificazione giuridica dell'ipotesi disciplinata al comma quinto dell'art. 73 D.P.R. 309/1990.

Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247910 avevano affermato come, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 4-bis, legge 21 febbraio 2006, n. 49, l'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 configurasse una circostanza attenuante ad effetto speciale e non un reato autonomo per essere la norma correlata ad elementi (i mezzi, le modalità, le circostanze dell'azione, la qualità e quantità delle sostanze) che non incidono sull'obiettività giuridica e sulla struttura delle fattispecie previste come reato, ma attribuiscono ad esse una minore valenza offensiva.

L'evoluzione normativa seguita alla declaratoria di illegittimità costituzionale della legge n. 49 del 2006, sancita con la sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, è indicativa della discrezionalità del legislatore nella scelta di introdurre circostanze o fattispecie autonome di reato il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 ha introdotto una fattispecie autonoma di reato, pur mantenendo i medesimi elementi distintivi rispetto all'ipotesi base di cui all'art. 73, comma 1 T.U. stup. (V. Sez. U n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 - 01).

3.3.3. I criteri sopra enunciati sono stati richiamati e ribaditi da Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251270 - 01 che, nell'affermare come la fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informatico protetto, commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico ufficio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio costituisce una circostanza aggravante del delitto previsto dall'art. 615-

ter, comma primo, cod. pen. e non un'ipotesi autonoma di reato, ha riaffermato la decisività euristica del solo criterio strutturale della descrizione del precetto penale.

In riferimento ai casi previsti dall'art. 615-ter, comma secondo, n. 1, cod. pen., è stata valorizzata la mancanza di immutazione degli elementi essenziali delle condotte illecite descritte dal primo comma "in quanto il riferimento è pur sempre a quei fatti-reato, i quali vengono soltanto integrati da qualità peculiari dei soggetti attivi delle condotte, con specificazioni meramente dipendenti dalle fattispecie di base", trovando il più rigoroso trattamento sanzionatorio e la procedibilità di ufficio evidente giustificazione nel momento abusivo della qualità soggettiva, che rende più agevole per l'agente la realizzazione della condotta tipica.

3.3.4. Sulla stessa scia si pone Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018, Mizanur, Rv. 273937, che ha qualificato - alla stregua dei medesimi canoni - come circostanze aggravanti quelle contenute nel comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 286 del 1998 rispetto al reato base di cui al comma 1 della stessa disposizione.

Del resto, anche l'esegesi resa da Sez. U, n. 40000 del 26/06/2025, E., Rv. 288799 - 01 in tema di circostanze ha dato conto dei tentativi della dottrina e della giurisprudenza di legittimità di superare il mero dato descrittivo dell'effetto prodotto, per individuare un nucleo di caratteristiche comuni, giungendo a definirle come quelle situazioni, attinenti al fatto storico illecito oppure al soggetto che ne è l'autore, in presenza delle quali il legislatore prevede una diversificata risposta sanzionatoria per adeguarla alle specifiche caratteristiche del caso concreto.

Si tratta di elementi che non sono in sé integrativi di una fattispecie di reato dalla cui realizzazione discenda la responsabilità penale, ma la presuppongono e incidono, incrementandolo o diminuendolo, sul giudizio di disvalore del comportamento antigiuridico e, in correlazione, sulla pena prevista per il reato base non circostanziato, variandone la quantità, oppure la specie o stabilendo differenti estremi edittali massimi e minimi.

Così descritta la relazione tra circostanze e reato autonomo, sul piano astratto delle valutazioni di politica criminale del legislatore, la previsione degli elementi accidentali concorre a delineare, modificandola, la configurazione tipica del reato verso una intensificata o attenuata gravità, nella prospettiva di una più esatta determinazione del disvalore dell'illecito.

3.4. Alla stregua dei principi enunciati nelle sentenze indicate, non sembra irragionevole la tesi che individua nell'art. 613-bis, comma secondo, cod. pen. la previsione di una circostanza aggravante speciale della fattispecie prevista dal comma primo.

3.4.1. In assenza di una indicazione risolutiva nei lavori preparatori, la soluzione della questione impone all'interprete il ricorso al fondamentale criterio ermeneutico del rispetto del dato letterale dei testi normativi (Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, L., Rv. 286153 - 01 e la giurisprudenza sul punto richiamata Sez. U, n. 32938 del 19/01/2023, L.; Sez. U, n. 11 del 19/05/1999, Tucci, Rv. 213494-01; Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022, Società La Sportiva, Rv. 284273- 01; Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022, Banadin, Rv. 283639-01; Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934-01; Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267885-01; Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803-01; Corte cost., sent. n. 110 del 2012).

Al riguardo, assume rilevanza la tecnica di redazione del testo

il comma secondo dell'art. 613-bis cod. pen. non contiene una autonoma descrizione della condotta, dell'evento e delle condizioni della persona offesa, ma richiama espressamente "i fatti di cui al primo comma", limitandosi ad aggiungere la qualifica soggettiva dell'autore - pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio - e il nesso funzionale costituito dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio.

Ne deriva una relazione di accessorietà strutturale rispetto alla fattispecie comune, nella quale la qualità pubblicistica dell'agente non fonda un diverso fatto tipico, ma determina un aggravamento del medesimo fatto di tortura, in ragione del maggiore disvalore derivante dall'abuso della funzione pubblica.

3.4.2. La lettura circostanziale del comma secondo trova, inoltre, un significativo argomento di ordine sistematico nella tecnica legislativa ricorrente con cui il codice penale valorizza la qualità pubblicistica dell'agente, ovvero l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, come fattore di aggravamento di una fattispecie comune.

L'art. 61, n. 9, cod. pen. prevede, in via generale, l'aggravante dell'avere commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio; analogamente, l'art. 605, comma secondo, n. 2, cod. pen. aggrava il sequestro di persona quando il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti

alle sue funzioni; l'art. 609-ter, comma primo, n. 4, cod. pen. aggrava la violenza sessuale quando sia commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni.

In termini ancora più prossimi alla formulazione dell'art. 613-bis, comma secondo, cod. pen., gli artt. 615-ter, comma secondo n. 1, 617-quater, comma quarto, n. 2, e 617-quinquies, comma terzo, cod. pen. prevedono un trattamento sanzionatorio più severo quando il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio.

Ne deriva che, sul piano sistematico, la presenza della qualifica pubblicistica dell'autore e dell'abuso funzionale non impone necessariamente la qualificazione della relativa previsione come autonomo titolo di reato, ben potendo costituire elemento specializzante e aggravante di una fattispecie comune.

L'argomento letterale risulta, peraltro, rafforzato dalla complessiva tecnica di redazione dell'art. 613-bis cod. pen.

Anche i commi successivi, infatti, continuano a fare riferimento ai "fatti di cui al primo comma" il quarto comma prevede l'aumento di pena "se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale", mentre il quinto disciplina l'ipotesi in cui "dai fatti di cui al primo comma deriva la morte".

Siffatto reiterato rinvio non appare privo di significato sistematico, poiché conferma che il legislatore ha assunto il primo comma come nucleo tipico comune della fattispecie, intorno al quale vengono poi costruiti, mediante aggiunta di elementi ulteriori, i successivi aggravamenti connessi alla qualità soggettiva dell'agente, all'evento lesivo o all'evento morte.

In questa prospettiva, la formula impiegata dal secondo comma si inserisce in una sequenza normativa unitaria, nella quale il riferimento ai "fatti di cui al primo comma" non introduce un autonomo fatto tipico, ma richiama la medesima base materiale e offensiva, suscettibile di essere ulteriormente qualificata da elementi specializzanti. Ne deriva un ulteriore indice favorevole alla lettura circostanziale della previsione pubblicistica, quale aggravamento speciale del fatto di tortura delineato dal primo comma.

La centralità del criterio strutturale trova ulteriore conferma nel ragionamento svolto da Sez. U, n. 38402 del 15/07/2021, Magistri, Rv. 281973.

La citata decisione ha escluso che il reato complesso circostanziale si configuri allorché la norma incriminatrice, in tesi assorbente, consideri, in questa prospettiva, una mera qualificazione soggettiva del soggetto agente.

In quella sede, le Sezioni Unite hanno chiarito che, perché possa operare l'art. 84 cod. pen., non è sufficiente che un dato fattuale, comune a più fattispecie, sia evocato dalla norma complessa, occorrendo invece che il fatto costituente autonomo reato sia recepito nella sua completa configurazione tipica, oggettiva e soggettiva.

Il principio, pur affermato in diverso contesto, conferma l'esigenza di non attribuire valore decisivo alla mera presenza di un elemento specializzante o qualificante - specie se di ordine meramente soggettivo - ove esso non modifichi la struttura essenziale del fatto tipico richiamato.

Ne discende, anche con riguardo all'art. 613-6/s, secondo comma, cod. pen., che la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, unitamente all'abuso dei poteri o alla violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, non può essere isolatamente valorizzata come indice risolutivo dell'autonomia della fattispecie, quando il precetto continua a richiamare, senza autonoma ridefinizione della condotta, dell'evento e delle condizioni soggettive della vittima, "/ fatti di cui al primo comma".

In tal caso, la qualifica soggettiva e il nesso funzionale si atteggianno, secondo il paradigma già valorizzato dalle Sezioni Unite in materia di distinzione tra reato autonomo e circostanza, come elementi specializzanti del medesimo fatto-base, idonei ad accrescerne il disvalore, ma non necessariamente a fondare un diverso titolo di reato.

3.5. Gli argomenti favorevoli alla qualificazione dell'ipotesi come fattispecie autonoma di reato non appaiono, per contro, decisivi.

3.5.1. Il rinvio alle "pene di cui ai commi precedenti" contenuto nell'art. 613-bis, comma quarto, cod. pen. non sembra escludere la natura circostanziale della previsione di cui al secondo comma.

L'obiezione secondo cui il quarto comma non potrebbe operare come "aggravante di una aggravante" muove, infatti, da una rappresentazione non necessitata del sistema circostanziale, nel quale è espressamente contemplato il concorso di più circostanze incidenti sul medesimo fatto di reato.

L'art. 63 cod. pen., nel disciplinare il concorso di circostanze aggravanti, presuppone che più elementi circostanziali possano cumularsi sulla medesima fattispecie-base, anche quando siano dotati di diversa intensità sanzionatoria e incidano, progressivamente, sul trattamento punitivo.

Ne deriva che la qualificazione del secondo comma come circostanza aggravante indipendente non impedisce, sul piano strutturale, che sul medesimo fatto-base operi anche l'aggravamento previsto dal quarto comma per l'evento lesivo causalmente derivato.

In tale prospettiva, il richiamo alle "pene di cui ai commi precedenti" non assume valore incompatibile con la lettura circostanziale, ma si limita a individuare le cornici edittali sulle quali l'ulteriore aumento deve operare, secondo la logica del concorso di circostanze e della progressione sanzionatoria. Il quarto comma non aggrava, dunque, una circostanza in quanto tale, ma prevede un ulteriore effetto aggravante del medesimo fatto di tortura, già qualificato, se del caso, dalla qualità pubblicistica dell'agente e dall'abuso funzionale.

Allo stesso modo, la previsione sia di una specifica scriminante, disciplinata all'art. 613-bis, comma terzo, richiamato dal comma secondo, sia - all'art. 613-tercod. pen. - di una fattispecie di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura, non intercettano ragioni ostative all'accessorietà ad un reato meramente circostanziato, come, peraltro, ordinariamente avviene nei casi generali previsti dagli artt. 51 e 115 cod. pen.

3.5.2. Non sembra, inoltre, che un argomento decisivo in favore della natura autonoma della fattispecie possa trarsi dal richiamo a Corte cost. n. 192 del 2023.

In quella decisione, invero, la Corte costituzionale si è limitata a prendere atto, in chiave meramente ricognitiva, dell'orientamento espresso da una parte della giurisprudenza di legittimità e, in particolare, da Sez. 3, n. 32380 del 25 maggio 2021, cit. senza assumere la qualificazione del secondo comma dell'art. 613-bis cod. pen. quale autonomo titolo di reato

come presupposto necessario della decisione, né, tanto meno, come approdo costituzionalmente imposto.

La pronuncia svolge, piuttosto, una ricostruzione dell'offensività del delitto di tortura e della sua collocazione nel sistema di tutela della dignità della persona, senza che la soluzione della questione relativa alla natura autonoma o circostanziale della previsione pubblicistica assuma rilievo dirimente nel percorso argomentativo seguito.

Del resto, la medesima funzione descrittiva si coglie in Corte cost. n. 24 del 2014, resa in tema di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato nella vicenda Abu Omar.

Anche in quel caso, il riferimento all'aggravante di cui all'art. 605, secondo comma, n. 2, cod. pen. assumeva funzione meramente ricognitiva del titolo contestato e ritenuto nel giudizio penale, al solo fine di evidenziare il collegamento funzionale tra la condotta di sequestro e l'abuso dei poteri inerenti alle funzioni svolte dagli imputati. La Consulta, dunque, non ha attribuito alla qualità pubblicistica dell'agente e all'abuso funzionale alcuna valenza idonea a trasformare la struttura del fatto in autonomo titolo di reato, ma ha semplicemente preso atto della qualificazione già operata nel giudizio penale, valorizzandola ai limitati fini del conflitto sottoposto al suo esame.

Proprio tale precedente conferma, quindi, che l'abuso di poteri inerenti a una pubblica funzione può essere considerato, sul piano sistematico, come elemento specializzante di natura circostanziale, senza che ciò implichi alcun deficit di tutela o alcuna incompatibilità con la rilevanza pubblicistica del fatto.

3.5.3. L'argomento che pretende di desumere la natura autonoma della fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 613-bis cod. pen. dagli obblighi di conformazione al diritto sovranazionale non appare decisivo e, anzi, finisce per provare troppo. Esso muove, infatti, dall'assunto che l'adempimento dell'obbligo internazionale di incriminazione della tortura pubblica richieda necessariamente la previsione di un autonomo titolo di reato, laddove ciò che il diritto sovranazionale impone è l'effettiva punibilità delle condotte riconducibili alla tortura di Stato, e non anche una determinata qualificazione dogmatica della fattispecie interna.

La verifica deve, pertanto, essere condotta in senso inverso occorre accertare se la disciplina positiva approntata dal legislatore nazionale assicuri una tutela penale effettiva,

proporzionata e dissuasiva rispetto alla tortura commessa da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, e non già postulare che tale risultato possa essere conseguito soltanto mediante la costruzione del secondo comma come reato autonomo.

L'esame della giurisprudenza convenzionale e della prassi degli organismi internazionali di monitoraggio mostra, per vero, come il parametro di valutazione dell'adempimento degli obblighi di incriminazione non sia normalmente rappresentato dalla qualificazione tecnico-dogmatica della fattispecie quale reato autonomo o circostanza aggravante, bensì dall'effettività della tutela approntata dall'ordinamento, misurata in termini di adeguatezza delle pene, effettività dell'azione penale, assenza di prescrizione o impunità e concreta capacità deterrente della risposta sanzionatoria.

La stessa normativa sovranazionale in materia di reati d'odio offre un esempio significativo di come gli obblighi di criminalizzazione possano essere soddisfatti non soltanto mediante la creazione di autonome fattispecie incriminatrici, ma anche attraverso l'introduzione di circostanze aggravanti. L'art. 4 della Decisione quadro 2008/913/GAI consente, infatti, agli Stati membri di considerare il movente razzista o xenofobo quale circostanza aggravante, riconoscendo a tale tecnica normativa piena idoneità a realizzare le finalità di tutela perseguite dall'ordinamento europeo.

In questa prospettiva, la qualificazione della previsione come circostanza aggravante indipendente, munita di autonoma cornice edittale e collegata all'abuso della funzione pubblica, non sembra comportare di per sé alcun arretramento della tutela convenzionalmente imposta, ove restino integri il nucleo tipico della condotta, la specifica considerazione del coinvolgimento del pubblico agente e l'adeguatezza della risposta sanzionatoria. Diversamente opinando, si finirebbe per trasformare l'obbligo sovranazionale di incriminazione in un vincolo sulla tecnica legislativa interna, non desumibile dalle fonti convenzionali e non coerente con il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati nella definizione degli strumenti penalistici di attuazione.

3.5.4. Neppure può ritenersi dirimente, in senso contrario, l'argomento di politica criminale fondato sul rischio che la qualificazione circostanziale della previsione di cui al secondo comma consenta la sterilizzazione del maggior disvalore della tortura pubblica attraverso il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee.

Si tratta, invero, di un'obiezione non priva di rilievo sul piano dell'opportunità legislativa, ma non decisiva sul piano della qualificazione dogmatica della fattispecie. Come chiarito dalla

giurisprudenza di legittimità già richiamata in tema di distinzione tra reato autonomo e circostanza, la preoccupazione di evitare l'indebolimento della risposta sanzionatoria non può condurre a forzare il dato strutturale della norma, né a convertire in autonomo titolo di reato ciò che il legislatore abbia costruito mediante la tecnica del rinvio al fatto-base, con l'aggiunta di elementi specializzanti.

Il rischio di bilanciamento rientra, piuttosto, nella fisiologia del sistema circostanziale delineato dagli artt. 69 e seguenti cod. pen., salvo che il legislatore introduca espressamente deroghe o limiti al giudizio di comparazione.

Né l'eventualità che il giudizio di bilanciamento possa, in concreto, incidere sull'effettività dell'aggravamento consente di trarre una conclusione diversa. Il legislatore conosce strumenti tecnici idonei a preservare il maggior disvalore di determinate circostanze, sottraendole in tutto o in parte al giudizio di comparazione, ovvero prevedendo regimi sanzionatori inderogabili. L'assenza, nell'art. 613-bis cod. pen., di una clausola espressa di blindatura dell'aggravante pubblicistica non può essere surrogata in via interpretativa mediante la trasformazione della previsione in reato autonomo. Diversamente, l'interprete finirebbe per sostituire alla tecnica legislativa effettivamente adottata una diversa opzione di politica criminale, ritenuta più adeguata ma non ricavabile con certezza dal testo normativo.

In tale prospettiva, proprio il dato sanzionatorio non appare univocamente orientato nel senso dell'autonomia.

Le cornici edittali previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 613-bis cod. pen. si discostano, invero, in misura relativamente contenuta la fattispecie comune è punita con la reclusione da quattro a dieci anni, mentre l'ipotesi commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio è punita con la reclusione da cinque a dodici anni. L'incremento edittale non determina una modificazione radicale del trattamento sanzionatorio, ma si atteggia come aggravamento coerente con la maggiore gravità del medesimo fatto di tortura quando realizzato mediante abuso della funzione pubblica.

Anche sotto tale profilo, dunque, la previsione di una pena autonomamente determinata non impone di per sé la qualificazione della norma come fattispecie autonoma, essendo compatibile con lo schema della circostanza aggravante indipendente.

Non si rinvencono, infine, nel codice di procedura penale disposizioni differenziate che possano corroborare, anche sul versante processuale, la tesi del reato autonomo.

3.5.5. In definitiva, gli argomenti valorizzati a sostegno della tesi della natura autonoma della fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 613-bis cod. pen. non sembrano dotati di forza dirimente.

Né il richiamo agli obblighi sovranazionali di incriminazione, né la valorizzazione della dimensione pubblicistica della tortura, né la previsione di una cornice edittale autonomamente determinata, né, infine, le ragioni di politica criminale connesse al rischio di attenuazione dell'aggravamento sanzionatorio attraverso il giudizio di comparazione tra circostanze appaiono, isolatamente o congiuntamente considerate, idonei a superare in modo certo il dato strutturale rappresentato dal rinvio ai "fatti di cui al primo comma" e dalla mera aggiunta di elementi specializzanti relativi alla qualità soggettiva dell'agente e all'abuso funzionale.

Al tempo stesso, la rilevanza sistematica e convenzionale della tortura commessa da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, nonché la presenza di un indirizzo giurisprudenziale ormai espresso in senso autonomistico, impediscono di ritenere la questione risolvibile in termini piani e immediati.

Va, pertanto, rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto "se la fattispecie prevista dall'art. 613-bis, secondo comma, cod. pen., concernente i fatti di tortura commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, integri un autonomo titolo di reato ovvero una circostanza aggravante speciale, a pena autonoma o indipendente, della fattispecie prevista dal primo comma della medesima disposizione".

P.Q.M

Rimette i ricorsi alle Sezioni Unite.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 5 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2026.